



del 9 luglio 2022



Bonus 200 euro ai dipendenti pubblici

Ritorniamo sull'argomento a causa di alcune incertezze che ci sono state rappresentate, soprattutto con riferimento all'obbligo della dichiarazione da rendere al datore di lavoro.

La fonte normativa è costituita dall'articolo 31 del DL 50/2022, che riguarda l'intera platea del lavoro dipendente (escluso il lavoro domestico, che ha regole diverse).

In base a quanto indicato nella Circolare INPS 37/2022, il bonus spetta ai dipendenti con reddito massimo lordo di 2mila 692 euro al mese parametrato su 13 mensilità (ossia 35mila euro lordi all'anno) che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo 0,8%, per almeno una mensilità nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 23 giugno 2022.

L'indennità spetta in misura piena anche ai titolari di rapporti di lavoro part-time attivi nel mese di luglio, ed anche ai lavoratori in congedo nello stesso mese.

I requisiti per il bonus 200 euro ai dipendenti pubblici sono gli stessi previsti per il settore privato, mentre possono essere diversi gli adempimenti a carico del lavoratore.

Per molti statali, infatti, non serve la dichiarazione in cui attesta di non essere titolare di pensione o Reddito di Cittadinanza. Questa semplificazione riguarda, tuttavia, solo le amministrazioni che si avvalgono della piattaforma NoiPA per i cedolini paga.

Il Decreto Semplificazioni prevede, infatti, che non debbano presentare la dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 31 del DL 50/2022 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 98/2011.

Sul portale NoiPA sono comunque indicate le pubbliche amministrazioni che fanno parte di NoiPA e che di conseguenza non chiedono la dichiarazione ai dipendenti. Si tratta dei Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Scuola e Istituti di ricerca, Polizia, Penitenziari, Guardia di Finanza, Banca d'Italia, quasi tutte le Agenzie fiscali, una metà delle forze armate e Capitaneria di Porto.

Il bonus 200 euro sarà pagato con la mensilità di luglio, alla fine del citato mese o nei primi giorni di agosto. Le regole sono le stesse previste per il lavoro privato, quindi in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, il bonus viene versato con la mensilità versata in luglio 2022, anche se di competenza del mese di giugno 2022.

Aggiornamento misure anti Covid

Il 30 giugno 2022 è stato firmato dai Ministri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico, l'Inail, e le parti sociali, il nuovo Protocollo che aggiorna le misure per il contrasto al Covid 19 negli ambienti di lavoro privati.

Le disposizioni sono il frutto di linee guida volte ad agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, in cui l'utilizzo delle mascherine Ffp2 gioca un ruolo di fondamentale importanza.

In base al precedente Protocollo, infatti, i lavoratori dovevano utilizzare la mascherina chirurgica, mentre da oggi 1° luglio il dispositivo di protezione è la mascherina Ffp2, soprattutto in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile, per la specificità delle attività lavorative, garantire il distanziamento interpersonale di un metro.

L'utilizzo delle mascherine è solo raccomandato, non sussistendo alcun obbligo ed essendo affidato al datore di lavoro il compito di individuare, con il medico competente e in base alle specifiche mansioni, i gruppi particolari di lavoratori ai quali fornire le mascherine, con particolare riguardo ai soggetti fragili valutati come tali dal medico competente.

In tale ottica lo smart working rappresenta, per i soggetti fragili, un valido strumento per contrastare il virus; le parti sociali auspicano quindi vivamente che il governo proroghi la possibilità di ricorrere allo smart working emergenziale (ovvero senza necessità di accordo individuale) per tali categorie di lavoratori fino al prossimo 31 dicembre.

Il Protocollo indica altresì la necessità, per il datore di lavoro, di fornire le informazioni ai lavoratori, e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio, delle modalità di ingresso nei luoghi di lavoro (con 37,5° non si può entrare in azienda), della gestione degli appalti, della pulizia e della sanificazione dei locali, nonché della gestione degli spazi comuni.

Per i lavoratori della Pubblica Amministrazione sono confermate le disposizioni attualmente in vigore.

Novità nel Pubblico Impiego per concorsi, mobilità e formazione

Il Decreto PNRR 2 è stato convertito in legge, rendendo pertanto ufficiale la riforma del pubblico impiego. La legge n. 79 del 29 giugno 2022, in particolare, introduce novità per quanto riguarda reclutamento e mobilità.

Cambia la metodologia di reclutamento per il personale non dirigenziale, con l'espletamento di almeno una prova scritta e di una prova orale che comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Vengono, inoltre, introdotti sistemi di accertamento del possesso delle competenze e delle attitudini, nonché delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali, coerentemente con quanto già stabilito per i dirigenti.

Per i profili qualificati a elevata specializzazione tecnica è prevista una fase di valutazione dei titoli correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni messe a bando. I titoli e l'eventuale esperienza professionale concorrono in misura non superiore a un terzo alla formazione del punteggio finale.

Per profili iniziali e non specializzati, invece, le prove di esame sono finalizzate all'accertamento delle capacità comportamentali e delle attitudini, che devono essere specificate nel bando. Sono previste anche valutazioni ad hoc e misure compensative per i candidati con disabilità accertata o con disturbi specifici di apprendimento.

Per avviare le procedure di reclutamento del personale dal 1° luglio 2022 il Portale InPA può essere utilizzato dalle PA centrali e dalle autorità amministrative indipendenti, mentre dal 1° novembre 2022 diventa obbligatoria l'iscrizione a inPA per l'accesso ai concorsi finalizzati alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Dal 2023 la pubblicazione dei bandi della PA avverrà soltanto sul portale e sul sito istituzionale dell'amministrazione che bandisce il concorso. Attraverso il Portale InPA, infine, passerà il conferimento di incarichi per il PNRR. Entro il 31 ottobre 2022 si deciderà come rendere operativa l'estensione del ricorso al portale a Regioni ed Enti locali.

A partire dal 1° luglio 2022, in caso di avvio di procedure di mobilità le amministrazioni centrali e locali pubblicano il relativo avviso in una sezione del Portale InPA. I dipendenti pubblici potranno presentare apposita domanda per le posizioni vacanti tramite il portale, registrandosi e inserendo il proprio curriculum vitae in formato digitale.

Diventano eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo, infine, alcuni mezzi alternativi di mobilità come "comandi" e "distacchi", consentiti nel limite del 25% dei posti non coperti e fino a un massimo di un anno.

Per quel che concerne la formazione, un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e quello dell'Università prevede per i dipendenti pubblici una formazione o specializzazione universitaria agevolata attraverso corsi di laurea, corsi di specializzazione e master, con il programma "PA 110 e lode".

Il programma mette al centro nuove strategie di reskilling e upskilling, mirate soprattutto ad attuare quanto previsto dal PNRR, comprendendo anche l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, contratti a tempo determinato e altre forme contrattuali flessibili nelle PA, dottorati di ricerca e

specifici programmi di studio da diffondere nelle Università per la formazione mirata nei settori di interesse delle PA.

L'elenco degli atenei aderenti all'iniziativa è in continua evoluzione e comprende attualmente 70 Università, 55 delle quali hanno già formalizzato l'offerta di corsi di laurea, master e specializzazione a condizioni agevolate per i dipendenti pubblici. Tra le new entry figurano l'Università di Milano, l'Università di Padova, l'Università della Calabria e il Campus Bio-Medico di Roma. L'elenco completo degli atenei aderenti suddiviso per regioni è pubblicato sul portale web ufficiale della Funzione Pubblica.

Nell'ambito del piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese", inoltre, il Ministero ha anche attivato il progetto Syllabus per la formazione digitale. Le amministrazioni possono segnalare i nominativi dei dipendenti interessati ad accedere all'autovalutazione delle proprie competenze digitali attraverso la piattaforma dedicata. In base agli esiti saranno proposti moduli formativi per colmare i gap di conoscenza, ma anche moduli arricchiti dalle proposte delle grandi aziende del settore tecnologico.

Anche l'INPS mette a disposizione dei dipendenti pubblici alcuni strumenti per la formazione permanente, attraverso il Fondo Gestione Unitaria per le Prestazioni Creditizie e Sociali. Il programma "Valore PA", ad esempio, propone corsi universitari di formazione proposti da atenei italiani su aree di interesse delle amministrazioni, accessibili con il finanziamento delle quote di partecipazione dei dipendenti. Questi ultimi possono anche accedere al finanziamento di master universitari "executive" di I e II livello.

Pensione reversibilità figlio maggiorenne inabile

La Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 18400 dell'8 giugno 2022 ha risolto il problema della decorrenza temporale del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne inabile a carico del pensionato, in caso di decesso di quest'ultimo.

In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'INPS l'attribuzione della pensione di reversibilità, quale superstite, con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio.

Nel caso di specie giunto alla sua cognizione, la Suprema corte ha ribaltato la decisione con cui i giudici di appello avevano riconosciuto che il diritto alla pensione di reversibilità in capo al richiedente, figlio inabile ad ogni proficuo lavoro, superstite della madre pensionata di cui lo stesso era convivente a carico, decorresse dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa.

L'uomo si era rivolto ai giudici di Piazza Cavour deducendo, per contro, che il suo diritto avrebbe dovuto decorrere dal mese successivo a quello della morte della madre.

Gli Ermellini, applicando il principio sopra richiamato, hanno accolto il ricorso del figlio superstite cassando, per quanto di ragione, la sentenza impugnata, rispetto alla quale hanno ritenuto non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Da qui la decisione di condanna dell'INPS al pagamento della pensione di reversibilità ai superstiti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius

Il principio di accountability nel trattamento dei dati dei dipendenti

Il datore di lavoro ha l'obbligo di organizzare e strutturare la sua azienda in modo sufficientemente sicuro e tale da evitare la circolazione di dati personali, oltre a quello di formare e aggiornare il personale dipendente deputato al trattamento di tali dati.

La violazione di tale dovere rende illecito il trattamento dei dati riguardanti lo stato di salute dei dipendenti, soprattutto laddove il titolare non abbia adottato misure volte ad assicurare che oggetto di trattamento siano esclusivamente i dati ritenuti in concreto adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite.

Il principio è stato enunciato dal Garante della privacy che con provvedimento n. 9562814 ha definito il reclamo di un dipendente privato che lamentava presunte violazioni della disciplina posta in materia di protezione dei dati personali da parte del datore di lavoro, presso il quale prestava servizio.

L'interessato riferiva che personale dell'azienda datrice di lavoro avrebbe inoltrato ad un soggetto terzo - estraneo alla compagine aziendale - una e-mail recante in allegato certificazioni mediche complete di diagnosi da lui inviate il giorno precedente allo scopo di chiedere il rinvio, per ragioni di salute, di un imminente viaggio all'esterno per conto del datore di lavoro. Lo stesso rappresentava, altresì che in fase pre-assuntiva gli sarebbe stata chiesta la produzione del certificato penale e dei carichi pendenti senza il riferimento a un'adeguata base giuridica che giustificasse l'effettuazione dei prospettati trattamenti.

Al riguardo, occorre ricordare che, l'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante") prevede espressa responsabilità, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiarare o attestare falsamente notizie o circostanze, ovvero produca atti o documenti falsi.

Nel caso in esame, l'istruttoria svolta dal Garante ha evidenziato la mancanza di un sistema di misure tecniche ed organizzative adeguate (come previsto dall'art. 24 del Regolamento), volte ad individuare i soggetti autorizzati a trattare i dati sanitari. È emersa, inoltre, la mancata definizione degli ambiti delle comunicazioni interne relative a tali informazioni, l'assenza di istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati particolari, anche accidentalmente conosciuti, nonché la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio.

Per tale ragione il Garante ha concluso che il datore di lavoro non ha sostanzialmente adempiuto al suo obbligo di accountability, non ha organizzato e strutturato la sua azienda in modo sufficientemente sicuro e tale da evitare la circolazione di dati personali, oltre a non aver adeguatamente formato e aggiornato il suo personale dipendente deputato al trattamento di tali dati. Ciò ha comportato sia l'illecito trattamento dei dati riguardanti lo stato di salute dei dipendenti, sia la violazione del principio di minimizzazione, in quanto il titolare non ha adottato misure volte ad assicurare che fossero oggetto di trattamento esclusivamente i dati ritenuti in concreto adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite.

Riscontrata, pertanto, la fuga di notizie ne ha individuato la causa in una omessa o carente organizzazione, all'interno dell'azienda, del processo di gestione delle informazioni sensibili.

Inoltre, con riferimento all'acquisizione del certificato del casellario giudiziale la sua produzione da parte del reclamante in fase pre-assuntiva il Garante ha affermato il principio che detta prassi non è conforme alle indicazioni normative che prevedono puntuali limiti in tema di verifica degli operatori economici.

La circostanza, peraltro, che i committenti della società avessero richiesto "di conoscere l'eventuale inflizione di condanne ovvero anche la semplice pendenza di eventuali procedimenti giudiziari a carico della società e/o dei propri rappresentanti" non costituisce base giuridica idonea a legittimare il trattamento di dati giudiziari.

Al termine del procedimento la società è stata condannata alla sanzione amministrativa di 40 mila euro per aver violato il principio di accountability in quanto ha male organizzato la gestione del trattamento dei dati personali dei dipendenti, tanto da non poter evitare una fuga di notizie, e per aver richiesto dati personali di tipo giudiziario senza che vi fosse una legittima base giuridica-.

Concorso 2662 vice Ispettori

È stata pubblicata la nuova graduatoria del concorso a 2.662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario n. 1/57 del 31 dicembre 2020.

Come già noto la stessa ha subito modificazioni a seguito di numerose istanze di rettifica in regime di autotutela decisoria. In particolare la rettifica ha interessato 48 posizioni determinando l'ingresso tra i vincitori di ulteriori candidati che nella versione precedente della stessa graduatoria occupavano posizioni successive alla 2662. Ribadiamo che, come previsto, non saranno convocati tutti i 2662 primi classificati, ma solo coloro i quali potranno portare a termine il corso di formazione prima di essere collocati in quiescenza.

Per questo motivo i candidati che compiranno il 60mo anno durante il mese di settembre e saranno quindi collocati in quiescenza il 1mo ottobre 2022, non verranno convocati per l'avvio al corso.

La graduatoria, quindi, scorrerà per un numero pari ai non convocati per pensionamento oltre al numero delle posizioni di coloro che, in tempo utile, faranno pervenire la loro eventuale rinuncia al corso.

Come previsto dalla norma, le eventuali rinunce inoltrate e pervenute dopo il termine massimo che verrà indicato nella apposita circolare, non daranno luogo ad altri scorrimenti della graduatoria e i posti lasciati liberi saranno devoluti al concorso interno a 1142 posti attualmente in corso di svolgimento, così come peraltro avvenuto già nelle occasioni precedenti.

Nelle prossime settimane verranno elaborati sia l'elenco di coloro i quali verranno avviati al corso sia l'elenco delle sedi disponibili da scegliere, tenendo presente che il 95% circa dei vincitori riveste la qualifica di sovrintendente capo ed ha quindi garantita la sede, intesa come provincia.

Il genitore risponde delle violazioni al Codice della Strada commesse dal minore

In caso di violazione amministrativa commessa da minore di 18 anni la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace che rispondono a titolo personale e diretto

Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 19619 del 17 giugno 2022 (in allegato). Per gli Ermellini la contestazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza con la redazione di apposito verbale.

La Cassazione ha accolto con rinvio, il ricorso di una madre contro la decisione del Tribunale di Aosta, che aveva respinto l'opposizione contro il verbale della Polizia Stradale che aveva indicato il figlio quale trasgressore e non invece, come avrebbe dovuto fare, i genitori cioè coloro che esercitavano la patria potestà. Per il Tribunale, l'indicazione del figlio minore come trasgressore non aveva cagionato alcuna violazione del diritto di difesa dell'appellante, poiché il verbale risultava notificato alla madre in qualità di obbligata in solido in quanto esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nonché trasgressore.

Per la Suprema Corte «in caso di violazioni amministrativa commessa da un minore di anni 18 della stessa risponde (a norma dell'articolo 2 della legge 689 del 1981 applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell'articolo 194) colui che era tenuto la sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di reazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di un apposito verbale di contestazione nei loro confronti nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad esso della responsabilità per illecito amministrativo (Cassazione n 17189/2009)».

La Corte specifica ancora che «in caso di violazione amministrativa commessa da minore di 18 anni la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell' incapace che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza la quale erano tenuti con la conseguenza che, in quest'ipotesi, fermo l'obbligo della reazione immediata del verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per illecito amministrativo (Cassazione 26171/2013)».

I veicoli a due ruote possono usare le corsie preferenziali

In base all'articolo 7 comma 14 del Codice della Strada, la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 333 euro. Tuttavia, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16801/2022, ha avallato l'interpretazione che il giudice di pace prima e il tribunale poi hanno dato dell'art. 7 del Codice della Strada, ammettendo alla circolazione nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici i ciclomotori, sulla base del fatto che i veicoli pubblici non vengono intralciati dalla circolazione di questi mezzi a due ruote, decisamente meno ingombranti di quelli a quattro ruote.

La vicenda è stata innescata da un ricorso al Giudice di Pace con cui un utente della strada contestava 12 verbali di accertamento per la aver circolato sulle corsie preferenziale con un ciclomotore.

Il ricorso era accolto dal Giudice di Pace perché il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici non riguarda i ciclomotori. Le dimensioni ridotte di questi mezzi, infatti, secondo il giudice di Pace, non creano intralcio ai mezzi pubblici.

Il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione del G.d.P perché in effetti, dalla formulazione dell'art. 7 del Codice della Strada emerge chiaramente che la volontà del legislatore è quella di fare in modo che i mezzi pubblici possano circolare nelle corsie loro riservate senza intralcio. Da qui il divieto limitato ai veicoli a 4 ruote, poiché la circolazione dei mezzi a due ruote in questi spazi non può considerarsi offensiva.

La questione delle corsie preferenziali e dell'accesso a certi tipi di mezzi di circolazione è da tempo dibattuta e sulla stessa non c'è una uniformità di vedute, tanto che lo stesso ricorrente ha richiamato un precedente della Cassazione risalente al 2006, senza però enunciarne il relativo principio di diritto.

Come detto, la multa per circolazione sulla corsia preferenziale da parte di un veicolo a due ruote è illegittima. Ma per non pagare è necessario farsela annullare. E, in questi casi, l'organo adatto è il Giudice di Pace a cui bisognerà presentare il ricorso entro 30 giorni dalla notifica del verbale. La legge consente, altresì, di fare ricorso anche al Prefetto, entro 60 giorni, e gratuitamente.

Tuttavia trattandosi di dover interpretare una norma poco chiara, l'organo amministrativo potrebbe non garantire quella imparzialità che un magistrato, seppur onorario, come il Giudice di Pace invece offre.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Interruzione dei servizi di mediazione linguistico – culturale in convenzione

Riportiamo il testo della lettera del 5 luglio inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S.:

“Le Segreterie Provinciali del SIULP presenti su tutto il territorio nazionale, riproducono l’unanime difficoltà che stanno attraversando gli Uffici Immigrazione delle questure, a causa dell’interruzione dei servizi di mediazione linguistico – culturale in convenzione con CIES Onlus e OIM.

Ci consta, invero, che la citata convenzione sia stata regolarmente stipulata, ma in attesa di essere perfezionata con la registrazione presso la Corte dei Conti. Nelle more della definizione, quindi, l’impiego dei mediatori culturali è stato sospeso.

Vale a dire: dal 1° luglio scorso, il supporto dei mediatori culturali, peraltro ridotti nelle unità per motivi economici, è rinviato sin quando la Corte dei Conti intenderà registrare l’atto definitivo della procedura di rinnovo.

È inutile sottolineare, soprattutto in un momento di straordinaria difficoltà come quello che stiamo vivendo, che l’articolazione della Pubblica Sicurezza principalmente impegnata per il fenomeno delle migrazioni, non può permettersi di rinunciare a nessuna delle risorse disponibili. Men che meno dei traduttori e degli interpreti che consentono di assolvere alle funzionalità minime e necessarie degli Uffici immigrazione, già oberati da lavoro ordinario e straordinario.

Si chiede, dunque, un urgente intervento presso le sedi preposte affinché si accelerino al massimo le procedure di registrazione della convenzione in narrativa in modo tale da permettere ai mediatori linguistici e culturali di riprendere immediatamente la loro funzione nell’ambito dell’apparato della Pubblica Sicurezza, in un contesto che si colloca nel bel mezzo di una più ampia crisi economica sociale e umanitaria.”

Dai creatori di RataBassotta®
TFS subito
La tua liquidazione senza attese.

TFS subito

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Marketing promozionale

La Tribuna

OFFERTA 2022

La Tribuna
per le
**FORZE
DELL'ORDINE**

PRONTUARIO PRATICO-OPERATIVO DI POLIZIA
PERCORSI GUIDATI PER LA RAPIDA E CORRETTA
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLIZIA
NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO

SCARICA LA BROCHURE DAL NOSTRO SITO
WWW.SIULP.IT

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 28/2022 del 9 Luglio 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123